

**Pignoramento - espropriazione mobiliare presso il debitore - unione di pignoramenti -
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 54 del 07/01/2016**

Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Decorrenza - Dal sequestro -
Esclusione - Conseguenze - Ipoteche iscritte tra la concessione del sequestro e la conversione
in pignoramento - Inopponibilità al creditore sequestrante - Opponibilità ai creditori intervenuti.

Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 54 del 07/01/2016